

**INDICE**

1. INTRODUZIONE	2
2. DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	2
2.1 Definizioni.....	2
3. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE	3
4. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	3
5. CARATTERISTICHE GENERALI DEI CORSI D'ACQUA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	4
5.1 Aree demaniali attualmente senza funzione idraulica. ....	5
6. FASCE DI RISPETTO	5
7. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' NELLE FASCE DI RISPETTO ATTUAZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	7
7.1 Attività vietate .....	7
7.2 Attività consentite .....	7
7.3 Procedura per il rilascio delle autorizzazioni per interventi nella fascia di rispetto	9
7.4 Autorizzazione degli scarichi nei corsi d'acqua .....	10
7.5 Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica	11
7.6 Autorizzazione paesistica .....	11
7.7 Procedure per concessioni nel caso di interventi ricadenti nel Demanio.	11
7.8 Canoni di polizia idraulica.....	12
8. CONVENZIONI CON I COMUNI LIMITROFI	18
9. CONCLUSIONI	19

**ALLEGATI**

- ✓ D.D.G. 13 dicembre 2002 - N. 25125 Direzione Generale Territorio e Urbanistica - Approvazione dei decreti e disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali - D.g.r. n. 7868 del 25 gennaio 2002

## 1. INTRODUZIONE

La D.g.r. n°7/7868, successivamente integrata dalla D.g.r. n°7/13950, stabilisce che “le funzioni con cernenti la manutenzione dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore saranno esercitate dai Comuni e dalle Comunità Montane” a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento (BURL 15/02/02) ed inoltre provvede a “trasferire ai Comuni o alle C. M. le funzioni riguardanti la realizzazione di opere di pronto intervento”.

In funzione di quanto sopra, l’Amministrazione Comunale di Brunate ha attivato, all’interno degli adempimenti dell’analisi della componente geologica a supporto della pianificazione urbanistica, lo studio per la determinazione del reticolo idrico minore con la valutazione dello stato dei luoghi e delle principali peculiarità idro-geomorfologiche.

L’allegato A della D.g.r. n°7/13950 ridefinisce il reticolo idrico principale pubblicato nella precedente D.g.r. e individua il reticolo principale, per i cui elementi la competenza resta a carico degli Enti superiori; con l’allegato B, si forniscono inoltre i criteri minimi per la determinazione degli elementi del reticolo idrico minore qualora gli elementi idrografici stessi siano indicati come demaniali nelle carte catastali o secondo normative vigenti, o siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici o siano rappresentati come corsi d’acqua nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR, Catastale).

Lo stato di fatto, a livello idrografico e morfologico, è stato rilevato nel territorio comunale e gli elementi acquisiti sono riportati nella specifica cartografia fuori testo, redatta sulla base aerofotogrammetrica disponibile a scala (1:2.000).

## 2. DETERMINAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

In attuazione della D.g.r. n°7/7868, successivamente integrata dalla D.g.r. n°7/13950, il Comune di Brunate ha proceduto alla determinazione del reticolo idrico minore di propria competenza.

Il passo successivo è stato quello di individuare le fasce di rispetto delle aste torrentizie, all’interno delle quali trova applicazione la regolamentazione comunale relativa alla tipologia ed entità degli interventi ammessi o non consentiti, nelle aree pertinenti agli elementi del reticolo.

Questo regolamento definisce criteri per l’esercizio dell’attività di Polizia Idraulica, ovvero le attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici.

Oltre ai vincoli proposti dalla D.G.R. sarà necessario prestare attenzione ai documenti ufficiali vigenti in termini di difesa del suolo e pianificazione territoriale.

### 2.1 Definizioni

Le zone e le fasce di rispetto del reticolo idrico principale e minore, così come individuate in cartografia, presentano delle particolarità idrogeologiche, idrografiche, idrauliche e ambientali differenti e di seguito descritte:

1. Fascia di rispetto del reticolo idrico principale: sono ricompresi gli ambiti di rispetto dei corsi d’acqua principali, definiti dal provvedimento regionale emanato con D.G.R. n°7/7868 successivamente integrata dalla D.g.r. n°7/13950, allegato A, in funzione della norma dettata con R.D. 523 del 1904.

2. Fascia di rispetto del reticolo idrico minore: ambito di rispetto del reticolo idrico minore come determinato in applicazione dei criteri della D.G.R. n° 7/7868 successivamente integrata dalla D.G.R. n°7/13950, alle gatto B.

L'individuazione delle fasce di rispetto dovrà prioritariamente essere condotta anche sulla base degli Studi Geologici vigenti, o di appositi studi redatti secondo le indicazioni relative alla perimetrazione delle aree di esondazione dei corsi d'acqua contenute nel regolamento della l.r. 41/97.

### 3. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO PRINCIPALE

Sul territorio comunale di Brunate non sono presenti corpi idrici appartenenti al reticolo principale.

In ogni caso per il Reticolo Idrico Principale le fasce di rispetto, le attività consentite e vietate sono normate dal R.D. n°523 del 25/07/1904;

### 4. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

I criteri seguiti per l'individuazione del reticolo idrico minore sono quelli contenuti nell'allegato B della D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002, successivamente modificata dalla D.G.R. 7/13950 del 01/08/2003.

Lo studio del reticolo è stato realizzato alla scala 1:2000, utilizzando come base l'aereo fotogrammetrico comunale.

Come riportato al punto 4 dell'allegato B delle D.G.R. di riferimento, il reticolo idrico minore è stato individuato: "in base alla definizione del regolamento di attuazione della legge 36/94", ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1 del regolamento) ad esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua (art.1 comma 2 del regolamento). In particolare dovranno essere inseriti i corsi d'acqua rispondenti ad almeno uno dei seguenti criteri:

- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
- siano interessati da derivazioni d'acqua;
- siano rappresentati come corsi d'acqua sulle cartografie ufficiali (IGM, CTR).

In tabella 1 sono indicate tutte le aste torrentizie, la loro effettiva denominazione, il percorso cartografato, la loro origine e la loro foce ed infine la cartografia dalla quale sono state tratte: Demanio fluviale (catastale), cartografia dell'istituto geografico militare (IGM) e Carta Tecnica Regionale (CTR):

CODICE RIFERIMENTO	DENOMINAZIONE	PERCORSO CARTOGRAFATO (m s.l.m.)	PROVENIENZA	FOCE	NOTE	I	C	C
						G	T	A
						M	R	T
B 1	Valletto Valle scuraT	Da 631 a 548		Esterna al confine		•	•	
B 2	Valletto Pisarottino	Da 723 a 630		Esterna al confine			•	
B 3	Valletto di Confine	Da 650 a 600		Esterna			•	

				al confine				
B 4	Valletto Regonda	Da 884 a 836		Esterna al confine				•
B 5		Da 797 a 709		Valle Villascia		•	•	
B 6	Valle Villascia (T.Valduce)	Da 898 a 547		Esterna al confine		•	•	•
B 7		Da 742 a 672		Valle Villascia				•
B 8	Valle della Freccia	Da 754 a 578		Valle Villascia		•	•	•
B 9		Da 625 a 588		Valle Villascia		•	•	•
B 10		Da 652 a 599		Valle Villascia	Deviato rispetto alla sede originale			•
B 11		Da 632 a 561		Valle Villascia				•
B 12	T.Valle Pianazza	Da 704 a 678		Esterna al confine			•	•

Tabella 1

Nell'eseguire le varie operazioni di sovrapposizione sono state inoltre considerate le incongruenze legate sia ai diversi sistemi di riferimento tra le mappe catastali e le altre mappe, sia alla diversità di scala tra le varie carte; tali incongruenze hanno determinato, in fase di sovrapposizione, la non perfetta collimazione tra le varie mappe; pertanto prima del trasferimento definitivo sull'aerofotogrammetrico comunale l'esattezza del tracciato di tutti i corsi d'acqua, concorrenti a definire il reticolo minore, è stato direttamente controllato sul territorio. d'acqua. Diversi sono tratti intubati che interessano soprattutto il centro abitato.

## 5. CARATTERISTICHE GENERALI DEI CORSI D'ACQUA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Sul territorio comunale sono presenti unicamente corpi idrici appartenenti al reticolo idrico minore.

Si tratta essenzialmente di corsi d'acqua con andamento ramificato, governati dal gradiente altimetrico.

Il reticolo risulta concentrato nel settore centrale, all'interno della "Valle Villascia" o "Valduce" le altre porzioni di reticolo risultano alquanto modeste e costituiscono le porzioni apicali di corsi d'acqua che prendono forma esternamente ai confini comunali.

I corsi d'acqua che compongono il reticolo minore sorgono in tutti i casi entro i confini comunali, raramente traggono origine da sorgenti; nella quasi totalità dei casi si tratta di impluvi che in condizioni di assenza di precipitazioni sono completamente asciutti e solo in caso di piogge, vista la scarsa / nulla permeabilità del terreno (depositi morenici / substrato roccioso), favoriscono il ruscellamento.

### **5.1 Aree demaniali attualmente senza funzione idraulica.**

Si è evidenziato sulla cartografia catastale fornita dall'ufficio tecnico comunale, la presenza nella zona meridionale del territorio comunale di un corso d'acqua indicato con la sigla B 10, il cui alveo è stato artificialmente deviato.

## **6. FASCE DI RISPETTO**

L'individuazione delle fasce di rispetto è stata prioritariamente condotta tenendo conto dello Studio Geologico Comunale Vigente redatto in conformità alla L.R. 41/97, e che attualmente rappresenta la componente Geologica di supporto allo strumento urbanistico, nonostante la pubblicazione della L.R. 12/05 "Legge per il Governo del territorio" che all'art. 104 lettera x) abroga la L.R. 41/97.

La Fascia di rispetto, collocata in adiacenza all'alveo, è sempre presente, ha larghezza minima di 4 (quattro) metri per i corsi d'acqua tombati e per i tratti prossimi ai centri abitati a cielo libero e 10 (dieci) metri per i tratti a cielo aperto esterni al centro abitato.

La fascia comprende uno o più dei seguenti elementi:

- aree di stretta pertinenza fluviale, individuate con criterio geomorfologico, da mantenere a disposizione per consentire l'accesso durante interventi di manutenzione del corso d'acqua e per la realizzazione di interventi di difesa idraulica;
- aree non idoneamente protette da interventi di difesa idraulica e per questo soggette a fenomeni di erosione spondale o franamenti.

Occorre sottolineare che, a causa della scala di restituzione dell'elaborato cartografico e delle limitazioni della base cartografica, non è semplice rappresentare fedelmente l'andamento delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e neppure valutarne l'ampiezza in ogni punto.

Si sottolinea inoltre che, come evidenziato nel D.G.R. 25 gennaio 2002 (punto 5.1 dell'Allegato B), le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilievo, dalla sommità della sponda incisa.

Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla Piena Ordinaria definita come quota massima annualmente raggiunta, in quel punto, dalle acque del corpo d'acqua considerato, statisticamente uguagliata o superata nel 75% dei casi osservati.

Tale fascia, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale, servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

Nei casi di assenza di argini e di ciglio spondale non definito, le distanze vanno prese dalla linea di massima espansione della piena avente tempo di ritorno di 100 anni.

Nei casi di tratti coperti, l'ampiezza della fascia è misurata a partire dal limite esterno delle murature perimetrali dei manufatti.

Di seguito si riporta un disegno schematico che esemplifica l'assetto morfologico fluviale, al fine di chiarire le correlazioni tra i diversi elementi morfologici.

Per i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore sono istituite le seguenti fasce di rispetto:

- tratti a cielo aperto fascia di rispetto, individuata nella stretta fascia di pertinenza del corso d'acqua, su entrambe le sponde, per una larghezza di 10 metri, misurati dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa;
- tratti intubati, per una larghezza di 4 metri, misurata a partire dal limite esterno delle murature perimetrali dei manufatti;




Figura 1 = sezione schematica alveo a cielo a aperto




Figura 2 = sezione schematica alveo intubato

## **7. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' NELLE FASCE DI RISPETTO ATTUAZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA**

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua definite in questo lavoro, trovano applicazione le seguenti norme anche in funzione del R.D. 523/1904 e del D.Lgs.152/99:

### **7.1 Attività vietate**

- l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione o di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico, fatte salve:
  - le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione.;
  - le opere che rivestono carattere di interesse pubblico o generale, diversamente non localizzabili;
  - le opere attinenti alla difesa e regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e scarico delle acque ed agli attraversamenti dei corsi d'acqua, nei casi previsti;
- il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. Accertata l'impossibilità di diversa localizzazione le stesse dovranno essere interrate;
- le variazioni o le alterazioni delle opere di difesa e regimazione idraulica ed i relativi manufatti, se non finalizzate al miglioramento dell'efficienza idraulica dei medesimi, previa autorizzazione dell'ufficio istruttore;
- le opere ed i manufatti che possano alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, i loro accessori ed i manufatti;
- le piantagioni all'interno degli alvei dei corsi d'acqua;
- Il danneggiamento e l'eliminazione con ogni mezzo dei ceppi degli alberi ed ogni opera anche in legno che sostengono le rive e gli argini dei corsi d'acqua.
- gli scavi ed i movimenti di terra che modifichino il profilo del terreno;
- il deposito anche provvisorio di materiali di qualsiasi genere, ad esclusione di quelli temporanei necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione idraulica;
- l'interclusione della fascia di rispetto;
- le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di quattro metri dal ciglio di sponda, ad eccezione degli interventi di bioingegneria e di rinaturazione o mantenimento della vegetazione di ripa;
- le recinzioni in muratura costruite su fondazione;
- il pascolo e la permanenza di bestiame;

### **7.2 Attività consentite**

- gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare

restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno avere pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: muri spondali verticali o ad elevata pendenza saranno consentiti unicamente nel centro abitato, o dove non siano possibili alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili;

- interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale realizzati in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell'alveo o dell'area di espansione;
- gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore ai 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criterio per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, all'interno delle fasce a e b", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'autorità di bacino n. 2/99). E' facoltà del comune richiedere l'applicazione in tutto o in parte, di tale direttiva anche per manufatti di dimensioni inferiori. Per manufatti di dimensioni inferiori il progetto dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrogeologico-idraulica, redatta da professionista abilitato, attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con un tempo minimo di ritorno di almeno 100 anni e un franco di almeno 1 metro. In casi eccezionali, per corsi d'acqua di piccole dimensioni e per infrastrutture di modesta importanza possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche adeguatamente modificate. E' comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche dell'Autorità di Bacino e della Regione.

In ogni caso i manufatti d'attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo;
- la posa di tubazioni e linee di servizi diversamente non localizzabili, previa verifica a seguito di studio di compatibilità dell'intervento;
- la realizzazione di opere e manufatti accessori ai servizi pubblici di interesse pubblico o generale (acquedotto, fognatura etc.), diversamente non localizzabili, previa verifica a seguito di studio di compatibilità idraulica dell'intervento;
- la posa di linee aeree e relativi pali e sostegni;
- gli interventi di sistemazione ambientale e del verde;
- le recinzioni costituite da sostegni semplicemente infissi nel terreno o removibili, a distanza superiore a 4 metri dal ciglio di sponda;
- la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili tali da non pregiudicare le operazioni di manutenzione del corso d'acqua, strade in genere;
- l'installazione di cartelli pubblicitari e relativi sostegni.
- possono essere consentiti gli intubamenti qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, previo accertamento della compatibilità idraulica e del miglioramento nell'assetto del territorio interessato.



- i fabbricati esistenti entro la fascia di rispetto, se già autorizzati dal punto di vista edilizio con specifico permesso o realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del R.D. n°23/1904, sono di massima tollerati. Su tali fabbricati sono ammessi gli interventi classificati dalla L.R.12/05 art. 27 come:
  - interventi di manutenzione ordinaria;
  - interventi di manutenzione straordinaria;
  - interventi di restauro e di risanamento conservativo;
  - interventi di ristrutturazione edilizia, (escluse demolizioni e ricostruzioni).

Gli interventi di manutenzione sono sempre ammissibili, fatta salva la segnalazione da parte dell'Amministrazione Comunale della sussistenza, in corrispondenza dell'immobile oggetto di opere, della fascia di rispetto generata da un corso d'acqua superficiale o intubato per gli aspetti di carattere idraulico e le eventuali implicazioni di carattere amministrativo con conseguenze economiche.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria comportanti consolidamenti e modifiche strutturali, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere relazione idraulica e ogni altra documentazione tecnica necessaria per verificare che le opere in progetto non influiscano né direttamente né indirettamente sul regime idraulico della roggia.

Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (escluse demolizioni e ricostruzioni), sono sempre ammissibili fatta salva la verifica comprovata da apposita relazione idraulica o altra documentazione tecnica necessaria su richiesta dell'ufficio competente, dalla quale venga dimostrato che le opere non compromettano il libero e regolare deflusso delle acque né comportino danno alle proprietà dei terzi. Tale verifica dovrà essere esaminata e formalmente assentita dall'ufficio competente, sempre in via preliminare nel caso in cui le opere vengano comunicate all'Amministrazione Comunale con Denuncia di Inizio Attività. Qualora l' A.C. verifichi l'insussistenza dei presupposti di cui sopra procederà a termine di Legge al ripristino dello stato dei luoghi relativi ai corsi d'acqua ed alle pertinenze oggetto di opere abusive anche per i casi difformi da quanto concesso o autorizzato.

- la demolizione di fabbricati, senza ricostruzione;

### **7.3 Procedura per il rilascio delle autorizzazioni per interventi nella fascia di rispetto**

Le domande di autorizzazione ai fini idraulici all'esecuzione delle opere e degli interventi ammissibili o di concessione di area demaniale, in caso ricorrano i presupposti, dovranno essere presentate al Comune in tre originali ed essere corredate dai documenti elencati di seguito:

- Relazione tecnica generale (redatta da tecnico abilitato) corredata da:
  - . Individuazione del luogo e motivazione della domanda;
  - . Descrizione tecnica particolareggiata del progetto;
  - . Assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto realizzato e per i danni causati sia durante i lavori che in seguito a causa delle opere e delle attività oggetto dell'autorizzazione o della concessione;
- Relazioni tecniche specialistiche (se necessarie o richieste, redatte da tecnici abilitati ed esperti in materia) corredate da:

- Studio idrogeologico ed idraulico di dettaglio con verifica idraulica dimensionata per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1 metro salvo interventi in corsi d'acqua di modeste dimensioni;
- Relazione geologica;
- Calcolo dell'area demaniale occupata;
- Elaborati grafici:
  - Corografia in scala 1:10000, con l'indicazione della posizione dell'intervento;
  - Estratto di mappa catastale originale con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
  - Estratto di PRG con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni;
  - Planimetria quotata dello stato di fatto e del progetto;
  - Profilo longitudinale del corso d'acqua di rilievo e di progetto, se necessario, sezioni trasversali di rilievo e di progetto, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare compiutamente le opere da eseguire;
  - Particolari costruttivi e strutturali, se necessario;
- Documentazione fotografica.
- In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna e ridurre la pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo. Qualora realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevedibile, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di erosione da parte del corso d'acqua.

Quando l'intervento (soggetto per tipologia ad autorizzazione) va ad occupare l'area demaniale, dovrà essere istruita anche la pratica di occupazione dell'area demaniale.

#### **7.4 Autorizzazione degli scarichi nei corsi d'acqua**

L'autorizzazione allo scarico di acque nei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore comunale è rilasciata esclusivamente ai fini idraulici, con riferimento alle quantità delle portate e dei volumi conferiti.

Per quanto riguarda la qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell'ambito di applicazione del decreto Legislativo 152/2006, dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni dell'autorità competente, in aggiunta a quella idraulica di cui alla presente normativa.

La materia è normata dall'art. 12 delle norme tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico al quale si rimanda e che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di più puntuali indicazioni, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle Acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate adottate ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

Il Comune autorizza gli scarichi nei corsi d'acqua e ne valuta la compatibilità in termini di quantità di acque recapitate. In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico e la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

I limiti di accettabilità di portata di scarico sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali.
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e avrà previsto accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di fenomeni erosivi del corso d'acqua.

### **7.5 Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica**

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 che ha superato l'art.14 della legge 47/85.

### **7.6 Autorizzazione paesistica**

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dal Comune così come previsto dall'art. 80 della L.R. 12/2005 (Titolo V)

### **7.7 Procedure per concessioni nel caso di interventi ricadenti nel Demanio**

I beni del demanio idrico non sono in alcun modo alienabili se non a seguito della loro perdita di destinazione e funzione originaria.

E' esclusa la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico e la procedura di sdemanializzazione è normata dalla D.G.R. 14.01.2005 n.20212 "Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali sulle istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico".

Per i corsi d'acqua che hanno perso la loro funzione idraulica è possibile modificare il limite alle aree demaniali proponendo ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico da rilasciare a seguito di adeguata relazione eseguita da un tecnico abilitato che dimostri l'effettiva perdita di funzionalità idraulica della fascia demaniale.

Le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono, in qualunque caso, essere oggetto di sdemanializzazione, ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. n°152/99.

In merito ai decreti ed ai disciplinari tipo di polizia idraulica concernenti autorizzazioni a soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali si rimanda alla modulistica approvata dalla Regione Lombardia **mediante D.D.G. del 13 dicembre 2002 n. 25125 riportata in allegato a fine relazione.**

### 7.8 Canoni di polizia idraulica

I canoni regionali di polizia idraulica sono stati ridefiniti con l'allegato C della D.g.r. 7/13950 e per semplicità di seguito riportati:

#### CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA:

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali )	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
A	Attraversamenti aerei			L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100 % dell'importo complessivo del canone da versare
A.1	Linee elettriche con tensioni sino a 30.000 V	€ 62.87	€ 31.44 + (€34.49 per ogni palo/€76.05 per ogni traliccio)	
A.2	Linee elettriche con tensioni superiore a 30.000 V sino a 150.000 V	€ 82.13	€ 41.07 + (€34.49 per ogni palo/€76.05 per ogni traliccio)	
A.3	Linee elettriche con tensioni superiore a 150.000 V sino a 250.000 V	€ 125.74	€ 62.87 + (€34.49 per ogni palo/€76.05 per ogni traliccio)	
A.4	Linee elettriche con tensioni superiore a 250.000 V	€ 188.60	€ 94.30 + (€34.49 per ogni palo/€76.05 per ogni traliccio)	
A.5	Linee telefoniche	€125.74	€ 62.87 + (€34.49 per ogni palo/€76.05 per ogni traliccio)	
A.6	Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone e/o cose	€ 418.78	€ 418.78	
A.7	Piccole teleferiche	€ 125.74	€ 125.74	
A.8	Palorci	€ 62.87	€ 62.87	
A.9	Ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature			
A.9.1	Fino a 1000 mm di diametro	€ 7.10 al ml (canone minimo € 52.37)	€ 7.10 al ml (canone minimo € 52.37)	
A.9.2	Oltre 1000 mm di diametro	€ 11.66 al ml (canone minimo € 52.37)	€ 11.66 al ml (canone minimo € 52.37)	
A.10	Passerella O ponticello ciclopedonale o pedonale (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: largh. 1.50 ml)			
A.10.1	Usò agrario	€ 125.74	€ 125.74	

**STUDIOSESANA**  
geologia geotecnica ambiente

A.10.2	Uso agrario all'interno dello stesso fondo	€ 62.87	€ 62.87	L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100 % dell'importo complessivo del canone da versare
A.10.3	Uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125.74	€ 125.74	
A.10.4	Uso commerciale o industriale	€ 209.90	€ 209.90	
A.11	Ponte carreggiabile sino ad una superficie di 20 mq			
A.11.1	Uso agricolo	€ 125.74	€ 125.74	
A.11.2	Uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125.74	€ 125.74	
A.11.3	Uso commerciale o industriale	€ 209.90	€ 209.90	
	Per la parte carreggiabile eccedente i 20 mq, al canone va aggiunto			
A.11.1.1	Uso agricolo	€ 3.04 mq	€ 3.04 mq	
A.11.2.1	Uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 5.07 mq	€ 5.07 mq	
A.11.3.1	Uso commerciale o industriale	€ 10.14 mq	€ 10.14 mq	
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate entro manufatti esistenti (ponti ecc.)			
A.12.1	Fino a 100 mm di diametro	€ 2.03 al ml (canone minimo € 52.37)	€ 2.03 al ml (canone minimo € 52.37)	
A.12.2	Oltre a 100 mm di diametro	€ 2.54 al ml (canone minimo € 52.37)	€ 2.54 al ml (canone minimo € 52.37)	
A.13	Altro attraversamento aereo	€ 125.74	€ 125.74	
NOTE	Gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua; nel caso in cui l'attraversamento aereo preclude o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale			
B	Attraversamenti in sub-alveo			
B.1	Linee tecnologiche (es. fibre ottiche)	€ 125.74	€ 125.74	
B.2	Linee elettriche	€ 125.74	€ 125.74	
B.3	Linee telefoniche	€ 125.74	€ 125.74	
B.4	Acquedotti			
B.5	Fognature			
B.6	Gasdotti			
B.7	Oleodotti			
B.8	Cunicoli tecnologici			
B.9	Sifoni			
B.10	Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: ml 3)			
B.10.1	Uso agricolo		€ 125.74	
B.10.2	Uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125.74	
B.10.3	Uso commerciale o industriale		€ 209.90	
B.11	Sottopassi carreggiabili sino ad una superficie di 20 mq			
B.11.1	Uso agricolo		€ 125.74	
B.11.2	Uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125.74	

**STUDIOSESANA**  
geologia geotecnica ambiente

B.11.3	Uso commerciale o industriale		€ 209.90	
	Per la parte eccedente ai 20 mq va aggiunto:			
B.11.1.1	Uso agricolo		€ 3.04 mq	
B.11.2.1	Uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 5.07 mq	
B.11.3.1	Uso commerciale o industriale		€ 10.14 mq	
B.12	Altro attraversamento in sub-alveo	€ 125.74	€ 125.74	
NOTE	Se posizionate sul terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: fino a 100 mm di diametro € 1.01 al ml – superiore a 100 mm € 2.03 al ml; nel caso in cui il manufatto / non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istruire una pratica di occupazione di area demaniale.			
C	TOMBINATURE			
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5.07 al mq (canone minimo € 125.74)	
C.2	Uso residenziale/industriale		Canone=superficie * 1/12 valore unitario area (1) (canone minimo € 209.90)	
Qualora sull'area sia insita un corpo di fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente : canone = superficie * 1/12 valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo di fabbrica * 1/12 valore unitario corpo fabbrica (2)				
C.3	Uso agricolo		Canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982 , n. 203 e successive modifiche (3) (canone minimo €68.87)	
D	Transito in sommità arginale			
D.1	Singole autorizzazione di transito		€ 125.74	
E	Rampe di collegamento argini dei corsi d'acqua			
E.1	Pedonale		€ 78.59	
E.2	Carrabile		€ 131.82	
	Nel caso di più rampe va aggiunto:			
E.1.1	Pedonale		€ 39.30 per rampa	
E.2.1	Carrabile		€ 65.91 per rampa	
NOTE	Anche se con doppio sbocco sulla sommità purchè confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine; nel caso di rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale il canone è incrementato al 30 %			
F	Sfalcio erbe taglio piante			
F.1	Sfalcio erbe e arbusti		€ 20.94 ha (canone minimo € 52.37)	

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100 % dell'importo complessivo del canone da versare

**STUDIOSESANA**  
geologia geotecnica ambiente

F.2	Taglio piante		€ 500 ha (canone minimo € 52.37)	
	Su sponde, argini, sommità arginali ed aree ad asservimento idraulico (Nel caso di rilevati arginali la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale). Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerato la superficie dell'argine lato fiume nonché la sommità arginale ; per asservimento idraulico si intende la fascia di 10 m art. 25 n° 523/1904 , fascia che va conteggiata qualora sia area demaniale , dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua , nel caso non vi sia argine			
G	Scarichi acque			L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100 % dell'importo complessivo del canone da versare
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognie privati	€ 62.87	€ 62.87	
G.2	Scolmatori troppo pieni acque fognarie	€ 251.47	€ 251.47	
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici			
G.3.1	Fino a 5000 ab.	€ 251.47	€ 251.47	
G.3.2	Tra i 5000 e i 50000 ab.	€ 367.07	€ 367.07	
G.3.3	Tra i 50000 e i 100000 ab.	€ 734.14	€ 734.14	
G.3.4	Oltre i 100000 ab	€ 1468.27	€ 1468.27	
G.4	Scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati	€ 262.12 mc/sec (canone minimo ) € 262.12	€ 262.12 mc/sec (canone minimo ) € 262.12	
G.5	Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 251.147	€ 251.47	
G.6	Altri scarichi	€ 262.12 mc/sec (canone minimo ) € 262.12	€ 262.12 mc/sec (canone minimo ) € 262.12	

**STUDIOSESANA**  
geologia geotecnica ambiente

NOTE	I canoni sono riferiti ad una singola bocca di scarico; gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte al registro delle imprese agricole, sono esenti dal pagamento del canone; per i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.			
H	Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali			
H.1	Aree per uso agricolo		Canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n° 203 e successive modifiche (in particolare sono da applicare sono da applicare n° 9,10,13 della legge 3/05/1982 n°203 "norme sui contratti agrari") e successive modificazioni e l'art. 6 del d.lgs 18/05/2001 n° 228	
	Per il rilascio di nuove concessioni e per il rilascio le pertinenze idrauliche ad uso pioppicoltura, dovrà essere richiesto previo parere dell'Autorità di bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa		L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100 % dell'importo complessivo del canone da versare	
H.2	Aree per uso non agricolo	Canone=superficie * 2% valore unitario area (Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona considerato per la determinazione dell'I.C.I.)(canone minimo € 125.74)		
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: Canone=superficie * 2% valore unitario area (Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona considerato per la determinazione dell'I.C.I.) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica * 2% valore unitario corpo fabbrica (Valore unitario del corpo fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona considerato per la determinazione dell'I.C.I.)			
H.3	Posa bilancini di pesca in riva a corsi d'acqua (media mt. 15+5)			€ 392.93
H.4	Cartelli pubblicitari			
H.4.1	Monofacciali fino a 5 mq di superficie		€ 91.26 al mq (canone minimo € 91.26)	



**STUDIOSESANA**  
geologia geotecnica ambiente

H.4.2	Bifacciali fino a 5 mq di superficie		€ 146.02 al mq (canone minimo € 146.02)	L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100 % dell'importo complessivo del canone da versare
	Parte eccedente i 5 mq: Monofacciali € 35.00 al mq, Bifacciali € 56.00 mq			
H.5	Pali di illuminazione (per ogni palo)		€ 35.49	
H.6	Appostamenti fissi di caccia (previa autorizzazione della provincia)			
H.6.1	-con capanno		€ 655.05	
H.6.2	-senza capanno		€ 392.93	
H.7	Muri di contenimento e difese spondali			
H.7.1	Per pertinenze idrauliche ad uso agricolo		Canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n° 203 e successive modifiche (in particolare sono da applicare sono da applicare n° 9,10,13 della legge 3/05/1982 n°203 "norme sui contratti agrari") e successive modificazioni e l'art. 6 del d.lgs 18/05/2001 n° 228	
H.7.2	Per pertinenze idrauliche ad uso diverso		Canone=superficie * 2% valore unitario area (Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona considerato per la determinazione dell'I.C.I.)(canone minimo € 104.74)	
H.8	Occupazione area demaniale in aree protette (rif. Art. 41 comma 3 d.lgs. 11/05/1999 n° 152 e successive modificazioni)		gratuito	
H.9	Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento		gratuito	
H.10	Guadi/selciatoni (massi annegati in cls) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)		€ 62.87	

**STUDIOSESANA**  
geologia geotecnica ambiente

H.11	Recinzioni, Ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini		€ 1.50 ml (canone minimo € 52.37)	
H.12	Altre occupazioni di aree demaniali		€ 111.54 ha (canone minimo € 52.37)	
NOTE GENERALI				
Il canone annuo per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 52.37 e non superiore al 10% di quello risultante applicando il valore del presente allegato (d.g.r. 12 aprile 2002, n°8743)				
I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'€ calcolati distintamente dall'istituto centrale di statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2/10/1981 n°546, convertito con modificazione nella legge 1/12/1981, n°692)				
I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato				
Per quanto concerne i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua (calcolati per Provincia), gli stessi dovranno fare riferimento agli ultimi provvedimenti in materia del Direttore Generale Territorio e Urbanistica.				
Non sono ammesse occupazioni di aree demaniali per attraversamenti longitudinali che riducano la sezione dell'alveo.				
Per quanto riguarda le tombinature, premesso che le opere di tombinatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs n° 152/1999, non è possibile ordinarne la rimozione, in tutte le altre situazioni è vietato la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblicità incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.				
Nei casi non ricompresi nella presente tabella si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.				

Nei casi di occupazione di area demaniale sul reticolo minore è dovuta **l'imposta regionale** nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone annuo da versare, così come previsto dall'allegato C della *D.G.R. VII/7868 del 25/01/2002* come modificata dalla *D.G.R. VII/13950 del 1/08/2003*. Il versamento di tale imposta dovrà essere effettuato con bollettino di c/c postale n. **49129869** intestato a : **Tesoreria Regionale Lombardia - Via G.B. Pirelli, 12 - 20124 Milano** specificando, quale causale: **Imposta su concessioni del Demanio idrico (reticolo minore)**.

## 8. CONVENZIONI CON I COMUNI LIMITROFI

Nel Caso di corso d'acqua che scorra al confine tra due Comuni si dovranno attivare accordi reciproci anche in forma di convenzione in merito ad autorizzazioni, gestione ed introiti del canone.

Tali convenzioni:

- disciplinano le procedure amministrative e i tempi massimi per il rilascio od il diniego di autorizzazioni;
- individuano gli elementi tecnici che devono essere contenuti nelle istanze per il rilascio di autorizzazioni;
- fissano i criteri per la suddivisione dei canoni previsti dalla d.g.r. n. 7/7868 del 25/01/2002 e successive modifiche, per le opere afferenti al reticolo idrico minore;

- individuano l'Amministrazione competente (scelta tra i due Comuni, anche in avvicendamento) per l'indizione della conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ai fini di procedere al rilascio di autorizzazioni.

## **9. CONCLUSIONI**

A seguito del trasferimento di compiti dal Genio Civile verso le amministrazioni locali, il Comune di Brunate prende in carico le competenze di polizia idraulica qui specificate.

Oltre che alla regolamentazione delle attività sul suolo in fregio ai corsi d'acqua e nelle limitrofe aree soggette a problematiche di carattere idraulico, il Comune destina i proventi riscossi dai canoni di polizia idraulica anche alla manutenzione del reticolo idrografico minore (pulizia, recupero ambientale ecc.).

Si raccomanda, inoltre, per tutti i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore, una periodica pulizia degli alvei spesso ostruiti da tronchi, ramaglie, resti vegetali e rifiuti di diversa natura, in particolare in corrispondenza degli attraversamenti stradali o degli imbocchi dei tratti tombinati.

Vertemate con Minoprio Settembre 2008

Dott. Geol. Stefano Sesana